

ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria
n. 1 "Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni
di specialistica ambulatoriale

anno 2015

.....

L'anno 2015, il giorno 30, del mese di dicembre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 - Triestina, di seguito Azienda, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 01258370327, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, con sede in Trieste, via Domenico Rossetti 62, in persona del legale rappresentante, dott. Salvatore GUARNERI, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, di seguito Struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 1619-13/GEN.IV.1.D.6, dd. 11-01-2013, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che l'art. 6, dell'Accordo tra Regione FVG e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, adottato con D.G.R. n. 27/2014, stabilisce che "nel caso di acquisizione o di fusione tra due o più erogatori privati (...), si deve acquisire il parere preventivo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione centrale), ai fini del mantenimento dell'accredimento e dell'accordo contrattuale";
3. Che la della società "Eutonia s.r.l. Sanità e Salute" ha inviato richiesta di parere preventivo, formulata con nota pervenuta alla Regione il 4.6.2015, con la quale viene descritto il progetto di acquisizione d'azienda o fusione mediante incorporazione della controllata "Sanitas Studio Fisioterapico s.r.l.", con sede legale a Trieste, via Mascagni, 3/2;
4. Che la Direzione centrale ha espresso, con nota prot. n. 12297/P, del 3.7.2015, il previsto parere favorevole, specificando che il trasferimento della titolarità dell'accredimento in Medicina Fisica e Riabilitazione ed Ortopedia dalla società incorporanda "Sanitas Studio Fisioterapico s.r.l." alla società incorporante "Eutonia Sanità e Salute s.r.l.", sarebbe stato disposto a seguito della trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta incorporazione e della nuova autorizzazione da parte della competente Azienda per l'assistenza sanitaria;
5. Che la struttura ha trasmesso, con nota pervenuta il 7.9.2015, la documentazione richiesta, da cui risulta, a decorrere dal 04.09.2015, la realizzazione del progetto di fusione delle due società ed ha chiesto l'unificazione dei procedimenti finalizzati al rinnovo dell'accredimento delle sedi operative afferenti alla società incorporante a seguito dell'avvenuta fusione;
6. Che, in base al combinato disposto dei capitoli 6 e 9 dell'allegato B della citata D.G.R. n. 1436/2011, alla scadenza dell'accredimento concesso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche

 1

sociali e famiglia (di seguito Direzione centrale) comunica alla struttura interessata la data di effettuazione del sopralluogo e gli adempimenti richiesti per il rinnovo dell'accreditamento medesimo;

7. Che alla struttura EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, unificata come descritto ai paragrafi precedenti, è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento definitivo a pieno titolo per anni tre, a decorrere dal 06 settembre 2015, di cui al decreto n. 863/SPS, dd. 21 ottobre 2015, per l'erogazione di prestazioni di Medicina fisica - riabilitazione e Ortopedia per conto del SSR, afferenti alle sedi operative di via Rossetti, 62, via Carducci, 31 e via Mascagni, 3/2, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Medicina fisica e riabilitazione**

➤ **Ortopedia**

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che la D.G.R. 20.02.2015 n. 299 specifica ed integra la D.G.R. di cui al precedente comma, alla luce di alcune verifiche di carattere generale e del mutato assetto istituzionale determinato dalla Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, che supera il modello dell'Area Vasta;
7. Che con in data 29.05.2015 è stato sottoscritto l' "Accordo con le Strutture private accreditate - Specialistica Ambulatoriale - per l'utilizzo delle risorse, di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016, tra Regione Friuli Venezia Giulia e Associazioni rappresentative, DGR n. 27 dd. 10.01.2014, ridistribuite fra gli Enti per quota capitaria delle nuove A.A.S., come da LR n. 17 dd. 16.10.2014 per l'anno 2015", sottoscritto in data 29.05.2015;
8. Che in data 02.07.2015 è stato stipulato l'accordo per l'anno 2015, tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e rispettivamente EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute e Sanitas Studio Fisioterapico s.r.l. per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
9. Che per effetto della fusione di cui ai precedenti paragrafi, ai sensi del paragrafo 6 dell'Accordo triennale, di cui alla D.G.R. n. 27/2014, i relativi budget sono sommati e costituiscono un nuovo unico budget a decorrere dal 04.09.2015;
10. Che l'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, attraverso la stipula o rinegoziazione dei relativi contratti per l'anno 2015, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistiche:

Medicina fisica e riabilitazione

Ortopedia



2

Articolo 2
Riduzione dei volumi di prestazioni erogabili e nuovi limiti di spesa

1. Per effetto dell'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, il tetto massimo per l'anno 2015, assegnato alla struttura, derivante dalla fusione descritta in premessa, come definito negli accordi siglati in data 02.07.2015, viene ridotto di un importo pari ad € 7.129,14. Ne consegue che il tetto massimo precedentemente fissato pari ad € 695.084,00 viene ridefinito in **€ 687.954,86**;
2. Fermo restando quanto determinato nei precedente accordi stipulati in data 02.07.2015, la riduzione in oggetto sarà applicata sulle seguenti prestazioni codificate come "P" - programmate:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Medicina fisica e riabilitazione	rieducazione motoria di gruppo, posturali di gruppo	150	€ 695.084,00 -
	elettroterapia antalgica (diadinamica , interferenziali), elettroterapia antalgica (tens), ultrasuonoterapia, laser terapia antalgica, altre prestazioni (magnetoterapia...)	500	€ 7.129,14 € 687.954,86

Articolo 3
Rimando

Si concorda di fare salve le previsioni contrattuali di cui all'accordo stipulato in data 02.07.2015 con riferimento agli ivi contenuti articoli 3 (condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie), articolo 4 (controlli e debito informativo), articolo 5 (rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi), articolo 6 (decorrenza e durata), articolo 7 (risoluzione anticipata del contratto), articolo 8 (incedibilità del contratto e cessione dei crediti)..

Articolo 4
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 5
Foro competente

La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 6
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Trieste, 30 DIC 2015



3

FIRMATO

Per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria
Il Commissario Straordinario
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Salvatore GUARNERI



Prot. n. 61765/GEN. II.3.C.2